

SWISS Clinical Embryologists (SWICE)
Commissione della Società Svizzera di Medicina della Riproduzione (SSRM)

Statuto

I. Generalità

Art. 1 Definizione

SWICE è una commissione della Società Svizzera di Medicina della Riproduzione, creata per supportare gli aspetti biologici della medicina riproduttiva.

Art. 2 Scopi

Gli scopi principali di SWICE sono:

- Promuovere la formazione continua e la preparazione tecnica di embriologi/tecnici
- Stabilire delle linee guida per i laboratori che si occupano di ART
- organizzare controlli di qualità esterni (EQC)
- essere occasione di scambio d'informazioni tra embriologi e tra embriologi e medici.
- essere un riferimento, come esperti di laboratorio di riproduzione assistita umana, per i pazienti e per terze parti, come la società in genere, i media, i politici, etc.

Art. 3 Attività

Le attività di SWICE sono:

- elaborare specifici progetti correlati agli obiettivi generali di SWICE
- organizzare seminari/riunioni per embriologi/tecnici

II. Organizzazione

Art. 4 Composizione della commissione SWICE

La commissione è composta da:

- un presidente, membro anche del consiglio della SSRM
- 4-5 membri del comitato SWICE
- tutti gli altri membri

Il presidente della SWICE è nominato dai membri dalla commissione SWICE e deve essere eletto dal consiglio della SSRM.

I membri del comitato della SWICE devono essere confermati dal consiglio della SSRM.

Il presidente e i membri del comitato SWICE sono eletti per 3 anni con possibilità di una rielezione.

Per quanto possibile, tutte le aree geografiche e linguistiche svizzere devono essere rappresentate nel comitato della commissione SWICE.

Il presidente deve coordinare le varie attività della SWICE, inviare le convocazioni e i verbali delle riunioni e dei workshops, redigere il rapporto annuale all'attenzione del consiglio della SSRM e per pubblicazione nel bollettino d'informazione della SSRM.

I membri del comitato della SWICE sono chiamati ad organizzare workshops e riunioni e sviluppare attività specifiche per la commissione SWICE.

Art.5 Modalità di voto ed elezione

La commissione SWICE può votare quando almeno 3 membri del comitato, compreso il presidente o un suo delegato, e 8 membri sono presenti. Le decisioni vengono adottate quando la maggioranza dei membri presenti le accettano.

Art. 6 Membri

Tutti i biologi e tecnici che lavorano in istituti pubblici o privati occupandosi di medicina della riproduzione umana possono diventare membri della SWICE.

Tutti i membri della commissione devono essere anche iscritti alla SSRM.

I moduli d'adesione indicanti nome e cognome, indirizzo e attività professionale devono essere inviati al presidente della commissione SWICE.

L'appartenza alla commissione SWICE può essere revocata per rinuncia del membro stesso, per mancato pagamento della tassa annuale o per verificarsi di azioni che pregiudicano gli interessi della commissione, dopo adeguata notifica scritta.

III. Quota

Art. 7 Quota

I membri della commissione SWICE sono di conseguenza anche membri della SSRM e versano la tassa annuale direttamente al SSRM

IV. Disposizioni conclusive

Art. 8 Lingua

Il presente statuto è redatto nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e italiano; la versione inglese prevarrà in caso di vertenza.

Art. 9 Entrata in vigore dello statuto

Lo statuto diventerà effettivo a seguito dell'approvazione della commissione SWICE e del comitato della SSRM.

Approvati dal comitato della SSRM il 3 settembre 2009 e il 11 febbraio 2010